

COMUNE di TURI

(Città Metropolitana di Bari)



REGOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE

PER L'OCCUPAZIONE

DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

(Approvato con deliberazione di C.C. n.12 del 28 gennaio 2003
e modificato con deliberazione di C.C. n.11 del 23 marzo 2017)

Art. 1
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, secondo le norme ed i principi contenuti nel Titolo III del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Art. 2
Oggetto del canone

1. Fatte salve le esclusioni previste dall'art. 12, sono soggette al canone le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, nelle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati.
2. Sono, parimenti, soggette al canone le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico di cui al precedente comma 1, con esclusione di balconi, verande, bow-window e simili infissi di carattere stabile. Sono, inoltre, soggette al canone le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. Il canone si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio. Il canone si applica anche nel caso di occupazioni esercitate su tratti di aree private che sono di uso pubblico per destinazione dello stesso proprietario, quali le occupazioni poste in essere sotto i portici degli immobili di proprietà privata ma aperti al pubblico, su tratti di marciapiede o di strade aperti al pubblico e simili.
4. Sono inoltre soggette al canone le occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune.
5. Sono escluse dal canone le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune.
6. Il pagamento del canone non esclude il pagamento di altri canoni di concessione o ricognitori nei casi in cui i medesimi siano applicabili da parte del Comune. Dalla misura complessiva del canone va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal Comune per la medesima concessione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

Art. 3
Soggetti attivi e passivi

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.
2. Per gli anni successivi a quello di rilascio dell'atto di concessione o di inizio dell'occupazione di fatto, anche abusiva, il canone è dovuto dal soggetto che esercita l'occupazione alla data del primo gennaio di ciascun anno.

Art. 4

Modalità per la richiesta ed il rilascio di concessioni e loro contenuto

1. Prima di porre in essere le occupazioni di cui al precedente art. 2, i soggetti interessati devono ottenere il rilascio delle prescritte concessioni da parte del Comune.
2. Le istanze intese ad ottenere le predette concessioni devono essere indirizzate per iscritto al Comune e presentate ai sotto indicati uffici:
 - a) per le occupazioni permanenti con chioschi, edicole e simili infissi di carattere stabile, al Settore TECNICO;
 - b) per le occupazioni permanenti con distributori di carburante al Settore TECNICO;
 - c) per le occupazioni permanenti poste in essere attraverso la realizzazione di passi carrabili o accessi pedonali, nonché per la richiesta di rilascio del cartello di divieto di sosta in corrispondenza degli accessi posti a filo con il manto stradale, al Settore TECNICO;
 - d) per le occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture e cavi, al Settore TECNICO;
 - e) per le occupazioni permanenti, con manufatti od altre costruzioni di carattere stabile diversi da quelli indicati ai punti precedenti, oppure con tende fisse o retrattili, con cartelli pubblicitari e simili, al Settore TECNICO;
 - f) per le occupazioni temporanee diverse da quelle esercitate con condutture e cavi ed impianti in genere, di cui al precedente punto d), riguardanti l'esercizio di attività commerciali, culturali, ricreative, sportive e simili, al Settore POLIZIA URBANA;
 - g) per occupazioni temporanee effettuate con steccati, ponteggi e simili, al Settore TECNICO;
3. Il rilascio delle concessioni contemplate dal presente articolo compete ai singoli dirigenti responsabili di settore di cui al precedente comma 2, osservando gli indirizzi eventualmente disposti dalla Giunta Comunale.

Ai fini del controllo, copia della concessione rilasciata, dovrà essere contestualmente trasmessa all'Ufficio di Polizia Municipale.
4. Nel caso di occupazioni poste in essere da un condominio la concessione deve essere rilasciata al condominio con l'indicazione, sull'atto stesso, del nominativo del condomino o condomini che provvedono all'amministrazione dell'immobile o dell'amministratore, con relativo recapito, qualora la nomina sia avvenuta ai sensi dell'art. 1129 del codice civile. Al Comune devono essere comunicate eventuali variazioni nelle indicazioni di cui sopra.
5. Ogni variazione degli elementi contenuti nella concessione deve essere previamente comunicata al Comune con le stesse modalità fissate per l'originaria istanza.
6. Per il pagamento del canone si applica il successivo art. 13.
7. Il provvedimento di concessione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:
 - a) tipo ed ubicazione dell'occupazione;
 - b) misura esatta dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) durata dell'occupazione ed uso specifico cui la stessa è destinata;

- d) adempimenti ed obblighi del concessionario, compresa la scadenza di versamento della prima rata, se occorre, anche quelle di versamento delle rate successive;
 - e) misura del deposito cauzionale, ove previsto.
8. Per le occupazioni abusive, gli elementi per la quantificazione del canone, vengono desunti dai verbali di contestazione redatti dal competente pubblico ufficiale.

Art. 5 Revoca delle concessioni

1. Le concessioni di cui al presente regolamento possono essere revocate in qualsiasi momento, senza che i titolari delle medesime possano avanzare pretese, fermo restando il diritto alla restituzione del canone pagato limitatamente alla quota di esso riferita al periodo successivo a quella in cui ha luogo la revoca stessa.
2. La revoca delle concessioni è di competenza dei soggetti indicati al precedente art. 4, comma 3.
3. La revoca delle concessioni è disposta, altresì, dopo tre atti di sospensione emessi ai sensi del successivo art. 13, comma 8.

Art. 6 Occupazioni permanenti e temporanee. Criteri di distinzione. Graduazione e determinazione del canone.

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione avente, comunque, durata non inferiore all'anno;
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.
2. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.
3. Il canone è graduato a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: a tale effetto, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche sono classificati in DUE categorie come da allegato al presente regolamento.
4. Il canone si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo all'applicazione del canone alle occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
5. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono considerate in ragione del 10 per cento dell'effettiva dimensione. Per le occupazioni realizzate da un unico soggetto passivo con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono considerate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.

Art. 7

Occupazioni permanenti - Disciplina e tariffe.

Passi carrabili: criteri di determinazione della superficie.

1. Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto per anni solari. Esso è commisurato alla superficie occupata e si applica sulla base della tariffa approvata come indicato dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e successive modificazioni; per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa è ridotta ad un terzo.

Per le occupazioni esercitate con cavedi, intercapedini e simili manufatti situati in adiacenza ai piani interrati degli immobili, nell'ipotesi che siano sovrastati da griglie metalliche poste a livello del marciapiede o del piano stradale, il canone è dovuto sia per l'occupazione del suolo esercitata con dette griglie metalliche che per l'occupazione della parte di sottosuolo eccedente la proiezione delle griglie, ai sensi del successivo comma 10.

2. Per i passi carrabili la tariffa di cui al comma 1 è ridotta al 50 per cento.
3. Sono considerati passi carrabili quei manufatti realizzati dal Concessionario o dal Comune, costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

E' fatto obbligo al Concessionario di esporre l'apposito cartello rilasciato dal Comune, come previsto dall'art. 22, comma 3, del Codice della Strada.

4. La superficie da assoggettare al canone per i passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".
5. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, il canone va determinato con riferimento ad una superficie complessiva, calcolata con i criteri previsti dal precedente comma 4, non superiore a mq. 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento.
6. Il Comune, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi che siano a filo con il manto stradale e in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico e tenuto conto delle esigenze di viabilità, può, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolare attività da parte del proprietario dell'accesso. Il canone va determinato con la stessa tariffa prevista per i passi carrabili dal precedente comma 2. La superficie assoggettabile degli accessi carrabili e pedonali contemplati dal presente comma va determinata moltiplicando l'apertura del portone, del cancello e più in generale dell'accesso per la profondità virtuale di un metro lineare.
7. I passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti sono soggetti al canone con gli stessi criteri previsti dai commi precedenti per i passi carrabili.
8. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del canone. In ogni caso, ove i concessionari non abbiano interesse ad utilizzare i

passi carrabili, possono rinunciare alla concessione o all'utilizzo con apposita comunicazione al Comune. L'eventuale messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

9. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto privato nelle aree a ciò destinate dal Comune, il canone va commisurato alla superficie dei singoli posti assegnati.
10. Ove le occupazioni di spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico ricadano in corrispondenza di occupazioni del suolo da parte del medesimo soggetto, il canone va applicato, oltre che per l'occupazione del suolo anche per la parte di dette occupazioni la cui superficie eccede l'occupazione del suolo.
11. Per occupazione con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico il canone è dovuto in ragione del 30%.

Art. 8

Occupazioni temporanee. Disciplina e tariffe.

1. Per le occupazioni temporanee il canone è commisurato alla superficie effettiva occupata ed è graduato, nell'ambito delle categorie previste dal precedente art. 6, comma 3. Per i tempi di occupazione e per le relative misure di riferimento si fa rinvio alle indicazioni contenute nei singoli atti di concessione. In ogni caso per le occupazioni di durata non inferiore ai quindici giorni la tariffa è ridotta del 20 per cento.
2. Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa stabilita per l'occupazione del suolo comunale è ridotta ad un terzo. In ogni caso le misure di tariffa giornaliera non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, a € 0,13 al metro quadrato per giorno e a € 0,08 al metro quadrato per giorno per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante nonché per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive.
3. Le tariffe di cui ai precedenti commi sono ridotte al 50 per cento per le occupazioni realizzate imprese edili, da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto.
4. Sono ridotte rispettivamente dell'80 per cento e del 50 per cento le tariffe per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e le tariffe per le occupazioni temporanee per i fini di cui al successivo comma 7 .
5. Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 50 per cento.
6. Per le occupazioni temporanee, diverse da quelle di cui al successivo art. 10, di durata non inferiore a un mese o che si verificano con carattere ricorrente, la tariffa è ridotta del 50 per cento; tale riduzione è cumulabile con quelle di cui al precedente comma 1.
7. Per le occupazioni temporanee effettuate dagli operatori commerciali titolari di autorizzazione di Tipo A (ex legge 112/1991), il canone è determinato sulla base delle tariffe ordinarie computando al massimo 250 giornate lavorative annue.
8. Per le occupazioni temporanee effettuate dai pubblici esercizi, di durata non inferiore ai novanta giorni, la tariffa base è ridotta ulteriormente del 50%.

Art. 9
Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo. Disciplina

1. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati anche all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché con seggiovie e funivie, sono assoggettate al canone in base ai criteri stabiliti dal successivo art. 10.

Art. 10
Criteri di determinazione del canone per l'occupazione del sottosuolo e soprassuolo.

1. Il canone per le occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture, cavi e impianti in genere, di cui all'articolo precedente, è determinato forfettariamente in base alla lunghezza delle strade occupate, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio.
2. Il canone va determinato in base alla tariffa approvata come indicato dall'art. 54 D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 e successive modificazioni.
3. Qualora il Comune provveda alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, il canone di cui sopra deve essere maggiorato degli oneri di manutenzione della galleria sempre determinati con le modalità di cui al precitato art. 54 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 e successive modificazioni.
4. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi il canone non si applica.
5. Per le occupazioni con seggiovie e funivie, il canone annuale è dovuto, fino a un massimo di cinque chilometri lineari, applicando la tariffa, come sopra approvata, con le maggiorazioni previste per ogni chilometro o frazione superiore a cinque chilometri.
6. Per le occupazioni di cui al presente articolo, aventi carattere temporaneo, il canone, in deroga a quanto disposto dal precedente art. 8, è applicato in misura forfettaria in base alle tariffe approvate come indicato dall'art. 54 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 e successive modificazioni con riferimento alle fattispecie di seguito indicate:
 - a) per le occupazioni di durata non superiore a 30 giorni si applica la tariffa base fino a un chilometro lineare; mentre il canone è aumentato del 50 per cento per le occupazioni superiori al chilometro lineare;
 - b) per le occupazioni di durata superiore ai 30 giorni la tariffa base va maggiorata nelle seguenti misure percentuali:
 - occupazioni di durata non superiore a 90 giorni: 30 per cento;
 - occupazioni di durata superiore a 90 giorni e fino a 180 giorni: 50 per cento;
 - occupazioni di durata superiore a 180 giorni: 100 per cento.
7. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, il canone

annuo è determinato, forfettariamente sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 63, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, e successive modificazioni, in Euro 0,77 per utenza, con un minimo di Euro 516,46), da versarsi in unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. Per gli anni successivi si applica la rivalutazione annuale in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Per le occupazioni realizzate dopo la prima applicazione del canone, la misura è quella risultante dalla rivalutazione annuale di cui sopra.

Art. 11

Distributori di carburante e di tabacchi ed altri impianti di distribuzione automatica. Determinazione del canone.

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è dovuto un canone annuale in base alle tariffe approvate come indicato dall'art. 54 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 e successive modificazioni.
2. Il canone va applicato ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
3. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei anche se di differente capacità, raccordati tra loro, il canone, nella misura stabilita dal presente articolo, viene applicato con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorato di un quinto per mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.
4. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, il canone si applica autonomamente per ciascuno di essi.
5. Il canone di cui al presente articolo è dovuto esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi e aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti al canone di occupazione di cui al precedente art. 7. Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti si applica il precedente art. 7, comma 7.
6. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi ed altri impianti di distribuzione automatica (quali, ad esempio, i distributori di bevande, dolci, parafarmaci e simili, anche se aggettanti dai prospetti degli edifici) e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale è dovuto un canone annuale sulla base della tariffa approvata come indicato dall'art. 54 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 e successive modificazioni.

Art. 12 Esclusioni

1. Sono escluse dal pagamento del canone:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto; le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità; gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza; le aste delle bandiere;
 - c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché delle vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
 - d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nel regolamento di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
 - e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita, al termine della concessione medesima, al Comune o alla provincia;
 - f) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap con invalidità al cento per cento;
 - h) le occupazioni realizzate dalle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale-ONLUS – di cui all'art.10 del Decreto Legislativo 4/12/97 n.460, a condizione che le stesse risultino iscritte nell'anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze;
 - i) la concessione di aree e impianti sportivi, anche scolastici, in favore delle associazioni o società sportive dilettantistiche e senza scopo di lucro, affiliate al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) o agli altri Enti di promozione sportiva;
 - j) occupazione con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi ed abitazioni, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili e, comunque, di superficie non superiore ad un metro quadrato; per i soli negozi e condomini il limite è elevato a tre metri, a condizione che sia finalizzato esclusivamente al camouflage dei bidoni per la raccolta differenziata;
 - k) le occupazioni temporanee effettuate per manifestazioni ed iniziative sindacali, politiche, culturali, turistiche, promozionali, sportive, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero svolti da soggetti non in esercizio di attività economica di durata non superiore a ventiquattro ore;
 - l) commerci itineranti su aree pubbliche, sosta fino a sessanta minuti;
 - m) le occupazioni da chiunque realizzate per iniziative aventi finalità di carattere istituzionale;
 - n) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasioni di festività e ricorrenze civili, religiose e politiche;
 - o) occupazioni di pronto intervento con ponti, scale per lavori di riparazione e

manutenzione di immobili di durata non superiore a sei ore;

- p) le occupazioni esercitate sul suolo e sottosuolo da tubazioni ad uso irriguo di proprietà dei privati e di comunioni irrigue;
- q) le esenzioni di cui al presente articolo saranno concesse dal Funzionario Responsabile su richiesta scritta degli interessati.

Art. 13 **Versamento del canone**

1. Per le occupazioni permanenti, il funzionario responsabile del settore concedente deve inviare copia dell'atto di concessione al dirigente responsabile del Settore tributi, che è competente per il procedimento relativo alla riscossione del canone.
2. Nel caso di subentro ad altro soggetto, il subentrante deve presentare, unitamente al cedente, apposita e sottoscritta comunicazione redatta su modello predisposto dal Comune. Per l'anno di concessione in corso, cedente e subentrante sono tenuti in solido al pagamento del canone. Per i periodi successivi vi è tenuto il subentrante.
3. Per gli anni successivi a quello di prima applicazione del canone, sempre che non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggiore o minore ammontare del canone medesimo, nessuna comunicazione è dovuta al Comune.
4. Per le occupazioni permanenti di cui al presente regolamento, il versamento del canone deve essere effettuato nel mese di **maggio** di ciascun anno.
5. Il pagamento del canone deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al **COMUNE DI TURI n.647701 C.O.S.A.P. - Servizio Tesoreria -**.
6. Per le occupazioni temporanee il funzionario responsabile del settore concedente è competente per il procedimento relativo alla riscossione del canone. Il pagamento del canone è da effettuarsi non oltre il termine iniziale previsto per le occupazioni medesime.
7. Per le occupazioni sia permanenti che temporanee con canone d'importo complessivo superiore a Euro 258,23 è consentito il pagamento **in due rate** da concordare.
8. Il mancato versamento del canone alle scadenze stabilite comporta la sospensione dell'atto di concessione sino a quando il pagamento non risulti eseguito. La sospensione è disposta dal dirigente responsabile del settore competente al rilascio dell'atto di concessione, ai sensi del precedente art. 4.

Art. 14 **Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva del canone**

1. I funzionari responsabili dei settori Tecnico, Tributi e Polizia Municipale, ciascuno per la propria competenza, controllano i versamenti effettuati e, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli atti di concessione o dai verbali di cui al comma 8 del precedente art. 4, provvedono alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, notificando al soggetto obbligato al pagamento del canone un invito al versamento diretto, entro 60 giorni dalla notifica, del canone e relativi interessi e sanzioni.
2. L'atto deve essere motivato in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro

atto non conosciuto ne' ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

3. Il mancato pagamento da parte dell'obbligato degli importi indicati nella comunicazione di cui al comma precedente, nel termine assegnato, comporta la riscossione coattiva con le procedure di cui al comma 6 dell'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 e successive modifiche ed integrazioni.
4. I soggetti obbligati al pagamento del canone possono richiedere al Comune, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute ove non siano decorsi i termini di prescrizione. Sull'istanza di rimborso il Comune provvede entro 90 giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi legali, a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

Art. 15 Sanzioni

1. Per la omessa presentazione della denuncia si applica la sanzione amministrativa del cento per cento del canone dovuto, con un minimo di € 51,13 .
2. Per la denuncia infedele si applica la sanzione del cinquanta per cento del maggior canone dovuto. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questa, si applica la sanzione di € 51,13.
3. Le sanzioni indicate nei commi 1. e 2. sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del canone, se dovuto, e della sanzione.
4. Sulle somme dovute a titolo di canone, si applicano gli interessi moratori in ragione del 2,50% per ogni semestre compiuto.
5. Le occupazioni non autorizzate di spazi ed aree pubbliche con manufatti ed opere di qualsiasi natura, possono essere rimosse e demolite d'ufficio dal Comune. Le spese della rimozione sono poste a carico del trasgressore.

Art. 16 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, comprensivo dell'allegata tabella 'A', entra in vigore il 1° gennaio 2003.

<u>TABELLA A)</u>	- DELIMITAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN DUE CATEGORIE A SECONDA DELLA IMPORTANZA DELLA AREA SULLA QUALE INSISTE L'OCCUPAZIONE DI NATURA SIA PERMANENTE CHE TEMPORANEA.
-------------------	--

CATEGORIA I	Piazza Aldo MORO	Via XX SETTEMBRE
	Via Maggiore ORLANDI	Via SEDILE
	Via DOGALI (incr. S.M.Assunta)	- Via Giuseppe MASSARI
	Via Vincenzo ORLANDI	Via Antonio ORLANDI
	Via Dott.D.co RESTA	Largo MARCHESALE
	Largo POZZI	Piazza VENUSIO
	Via S.M. ASSUNTA	Via Antonio GRAMSCI
	Via PUTIGNANO	Via CASAMASSIMA
	Piazza CHIESA	Piazza Silvio ORLANDI
	Piazza PERTINI	Piazza XXV LUGLIO

CATEGORIA II : TUTTE LE ALTRE VIE E PIAZZE

N. B. La suddivisione che precede trova applicazione sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi ad esso soprastanti e sottostanti.

**TABELLA B) - TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI
ESPRESSE IN METRI QUADRATI E / O LINEARI**

Il canone è dovuto per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione autonoma. Esso è commisurato alla superficie occupata e si applica sulla base delle tariffe di cui al prospetto che segue:

1)- OCCUPAZIONE DI QUALSIASI NATURA DI SUOLO PUBBLICO :

CATEGORIA PRIMA	Euro	22,20
CATEGORIA SECONDA	Euro	13,32

**2)- OCCUPAZIONE SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO CON CONDUTTURE
CAVI ED IMPIANTI IN GENERE :**

CATEGORIA I	Euro	22,20
CATEGORIA II	Euro	13,32

**3)- OCCUPAZIONI DI QUALSIASI NATURA DI SPAZI SOTTOSTANTI E
SOPRASTANTI IL SUOLO :**

CATEGORIA I	Euro	7.77
CATEGORIA II	Euro	4.66

**4)-OCCUPAZIONI CON TENDE FISSE E RETRATTILI AGGETTANTI
DIRETTAMENTE SUL SUOLO PUBBLICO :**

CATEGORIA I	Euro	6.66
CATEGORIA II	Euro	4.00

**5)- OCCUPAZIONI CON ACCESSI A RASO E CON PASSI CARRABILI,
COMPRESI QUELLI PER L'ACCESSO AD IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE
CARBURANTI:**

CATEGORIA I	Euro	11.10
CATEGORIA II	Euro	6.66

**6)- PASSI CARRABILI COSTRUITI DIRETTAMENTE DAL COMUNE E DI FATTO
NON UTILIZZATI:**

CATEGORIA I	Euro	6.66
CATEGORIA II	Euro	4.00

**7)-OCCUPAZIONE DI SUOLO E SOPRASSUOLO CON APPARECCHI AUTOMATICI
PER LA DISTRIBUZIONE DEI TABACCHI :**

Per ogni apparecchio e per anno :

CENTRO ABITATO	Euro	10.33
ZONA LIMITROFA	Euro	7.75
ZONE PERIFERICHE	Euro	5.16

8)-DISTRIBUTORI DI CARBURANTE :

occupazioni del suolo e del sottosuolo effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e dei relativi serbatoi sotterranei, nonché con un chiosco che insista su di una superficie non superiore ai 4 mq. :

Per ogni distributore e per anno :

CENTRO ABITATO	Euro	39.25
ZONA LIMITROFA	Euro	23.76
ZONA PERIFERICHA	Euro	10.33

**TABELLA C - TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE
ESPRESSE IN METRI QUADRATI E LINEARI**

Il canone di occupazione suolo è commisurato alla superficie occupata e si applica sulla base delle tariffe di cui al prospetto che segue:

1)- OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI SUOLO PUBBLICO

CATEGORIA I	Euro	1,55
CATEGORIA II	Euro	0.93

2)- OCCUPAZIONE TEMPORANEA FINO A 15 gg RIDUZIONE DEL 20%

3)- LA TARIFFA DI CUI AL PUNTO 1) E' RIDOTTA AL 50% PER LE OCCUPAZIONI REALIZZATE DA IMPRESE EDILI, VENDITORI AMBULANTI ,PUBBLICI ESERCIZI, E PRODUTTORI AGRICOLI CHE VENDONO DIRETTAMENTE IL LORO PRODOTTO.

4) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA A CARATTERE RICORRENTE
Superiore ai 30 gg. (riduzione del 50%) con convenzione.

8)- PUBBLICI ESERCIZI- OCCUPAZIONE TEMPORANEA CON CONVENZIONE
non inferiore a 90 gg. (ulteriore riduzione del 50%)

9)- ATTRAZIONI.SPETTACOLI VIAGGIANTI,GIOCHI ETC.
(LA TARIFFA BASE E' RIDOTTA DELL' 80 %)

CATEGORIA I	Euro	0,154
CATEGORIA II	Euro	0,185

N.B. Per le occupazioni di cui al punto 9) le superfici sono calcolate in ragione:

- del 50% sino a 100 mq.;
- del 25% per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1000 mq. ;
- del 10% per la parte eccedente i 1000 mq.;

Per le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente si applica la tariffa dovuta aumentata del 20%.